



Comune di Calceranica al Lago

PROVINCIA DI TRENTO

Tel 0461/723161 - FAX 0461/724570

Cod. Fisc. 81001250224 - P.IVA 00837130228

Piazza Municipio 1, 38050 - CALCERANICA AL LAGO

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE

Approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.03 di data 25.03.2010
modificato con deliberazione del
consiglio comunale n. 13 di data 04.05.2011

Il Sindaco
Martinelli per. ind. Sergio

Segretario
Ciresa dott. Paolo

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

ARTICOLO 2

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non trabocchi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

ARTICOLO 3

Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti e giardini di pertinenza delle abitazioni, aree ricettive, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a: -15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m 2,50; -30 metri con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 2, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:
 - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
 - la velocità e la direzione del vento;
 - la presenza di elevate temperature;
 - la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.

5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che: -le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali ugelli antideriva (a pre-camera o ad iniezione d'aria), sistemi a tunnel, a deflettori, o a collettori, per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrice solo dove è presente la vegetazione; -le macchine irroratrici siano dotate di sistema di convogliamento a basso volume d'aria; -siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.
6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d'aria previste dal precedente comma 4 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche da parte dei comuni territorialmente competenti.
7. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso.
 - b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
 - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.
8. Dal 15 giugno fino ad esaurimento delle operazioni necessarie al raccolto, sono vietati i trattamenti nei giorni festivi, fatto salvo per eccezionali eventi atmosferici (grandinate) che ne richiedono specifico intervento.
9. Fermo restando quando disposto al comma 3, i trattamenti fitosanitari previsti dal presente articolo sono ammessi nei frutteti adiacenti a quanto previsto al comma 1 solo prima delle ore 07:30 e dopo le ore 18:00. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento provvedere, con propria ordinanza, alla modifica di detti orari per esigenze di pubblico interesse e adottare per talune aree provvedimenti specifici.
10. Ferme restando tutte le disposizioni del presente articolo, i soli limiti orari di cui al precedente comma 9 possono essere derogati per i due trattamenti fitosanitari (Rame – Urea Agricola) che devono essere effettuati in fase successiva al raccolto, nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre. I trattamenti fitosanitari in oggetto saranno applicati in orario antimeridiano, dalle 7.30 alle 11.00. Tali trattamenti , vanno programmati, con un preavviso di almeno 12 ore con le stesse modalità

ARTICOLO 4

Accorgimenti attivabili nelle aree coltivate confinanti con le zone residenziali

Al fine di contenere l'effetto deriva nelle aree residenziali che confinano con le aree a destinazione frutteto, vengono suggerite soluzioni applicabili in accordo tra le parti:

1. Messaggio SMS o equivalente: l'operatore agricolo è tenuto a segnalare tramite SMS o forma equivalente inviato al residente confinante, il trattamento programmato nella giornata, con almeno 8 ore di preavviso dell'inizio attività. Tale procedura può essere attivata su richiesta del residente confinante.
2. Coltivazione di siepe antideriva: in accordo tra le parti, possono essere sistemate in prossimità del confine di proprietà delle siepi allo scopo di limitare l'effetto deriva. La collocazione della barriera vegetale deve avvenire nel rispetto della norma in materia e secondo gli accordi precedentemente intrapresi tra le parti.

ARTICOLO 5

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente si raccomanda di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

ARTICOLO 6

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio.

ARTICOLO 7

Sanzioni

1. In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale, la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alla violazione dello stesso si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni come di seguito riportate:

Art.	oggetto	Descrizione	sanzione
1	Utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non rispetto degli obblighi di cui al comma 1	50,00 / 300,00 (100,00)
2	Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari	Non rispetto degli obblighi di cui ai commi dal 1 al 5	15,00 / 200,00 (80,00)
3	Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari	Non rispetto degli obblighi di cui ai commi dal 1 al 9	40,00 / 300,00 (80,00)
5	Manutenzione delle attrezzature	Non rispetto degli obblighi di cui ai commi dal 1 al 3	15,00 / 200,00 (30,00)
6	Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori	Non rispetto degli obblighi di cui al comma 1	50,00 / 300,00 (100,00)

Art. 8 Norma transitoria

L'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare l'efficacia del presente regolamento entro un anno (365 giorni) dalla sua approvazione.